



**COMUNE DI DUE CARRARE**  
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 112**

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Fto Moro Davide

**Oggetto: Nomina delegazione trattante di parte pubblica e linee di indirizzo per rinnovo contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2016-2016 e parte economica per l'anno 2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Merlo Annalisa

N. \_\_\_\_\_ reg. Pubbl.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

L'anno **duemilasedici**, addì **sei** del mese di **dicembre** alle ore **18.00** nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale,

All'appello nominale risultano:

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Merlo Annalisa

<b>Ruolo</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Pres</b>	<b>Ass. G</b>	<b>Ass. I</b>
<b>Sindaco</b>	<b>Moro Davide</b>	<b>X</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Rosina Andrea</b>	<b>X</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Favero Gino</b>	<b>X</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Gazzabin Serena</b>	<b>X</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Menegazzo Cinzia</b>	<b>X</b>		

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'albo Pretorio

**E' DIVENUTA ESECUTIVA**

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 267/2000.

Il .....

**E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Merlo Annalisa

**Partecipa** alla seduta la Sig.ra **Merlo Annalisa** Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Trasmessa ai capigruppo consiliari il

.....

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Moro Davide, nella sua qualità di Sindaco del Comune, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

SERVIZIO FINANZIARIO

Registrato impegno n.

Il

IL RAGIONIERE

**Copia conforme all'originale.**

Li, \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Bertipaglia Catia

## **Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 06/12/2016**

**OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E LINEE DI INDIRIZZO PER RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL TRIENNIO 2016-2018 E PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2016**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso** che l'art. 4, comma 2, del CCNL 2002-2005 del comparto Enti Locali, prevede che l'Ente costituisca la "delegazione trattante di parte pubblica" abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

**Precisato** che:

- in armonia con i principi stabiliti dal D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. in materia di contrattazione nazionale dispone la composizione esclusivamente tecnica della Delegazione di Parte Pubblica Trattante;
- è competenza della Giunta non solo la designazione dei componenti della Delegazione e del suo Presidente ma anche la definizione degli indirizzi e delle direttive, cui la stessa dovrà attenersi;

**Evidenziato** che l'art. 10 del CCNL 01.04.1999 individua nei funzionari dell'Ente i componenti della delegazione trattante di parte pubblica e che, in assenza della dirigenza, tali funzioni possono essere ricoperte dai Responsabili di Servizio;

**Preso atto** che nella dotazione organica del Comune di Due Carrare non sono rinvenibili figure dirigenziali se non quella del Segretario Comunale;

**Ritenuto** necessario provvedere alla nomina della Delegazione Trattante di Parte Pubblica abilitata alle trattative relative all'adozione del nuovo contratto decentrato integrativo, parte normativa triennio 2016/2018 e parte economica anno 2016, nella seguente composizione:

- Dott.ssa Annalisa Merlo, Segretario Comunale, in qualità di presidente della delegazione trattante di parte pubblica;
- Rag. Luigino Quarantin, Responsabile del Servizio Finanziario – Segreteria, in qualità di componente;
- Geom. Duilio Fasolato, Responsabile del Settore Urbanistica, LL.PP, Ambiente, in qualità di componente;

**Dato atto** che i componenti della delegazione pubblica operano nell'ambito:

- di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dal competente organo di direzione politica;
- l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi politici è propria del momento dirigenziale, nel rispetto del principio di separazione tra politica e gestione sancito dal D.Lgs. 165/2001 e dall'art.107 del D. Lgs 267/2000;
- dell'art. 40, comma 3, 3 bis e 3 quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001, in materia di contrattazione nazionale e decentrata;
- della legge delega 4 marzo 2009, n. 15, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 attuativo della legge e il D. Lgs. n.141/2011 che interviene, anche con norme di interpretazione autentica, sugli artt. 19, 31 e 65 del citato D.Lgs. n. 150/2009, ridefinendo il ruolo della contrattazione collettiva, sia nazionale che integrativa in relazione a molteplici profili attinenti la competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la legge, intervenendo in merito ai ruoli e alle fasi della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, sia di parte normativa che economica;

**Considerata** la necessità di procedere al rinnovo del contratto decentrato integrativo essendo andato in scadenza al 31.12.2015;

**Richiamati:**

- l'art. 47 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede;
- la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, c. 557, come sostituito dall'art.14, c. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, che

disciplina il concorso delle Autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative anche attraverso accorpamenti di Aree e uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni apicali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

**Visti** gli articoli 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009 che hanno individuato tempi e modalità per l'adeguamento degli ordinamenti degli EE.LL. ai principi di cui alla normativa citata, rafforzando la distinzione tra le materie assoggettate alla potestà regolamentare e le materie che soggiacciono alla disciplina negoziale tra le parti;

**Rilevato** che:

- le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile;
- in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva;
- tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

**Preso atto** che resta fermo l'obbligo per la contrattazione decentrata integrativa di rispettare, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria, sulla base dei principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009, delle altre disposizioni normative e di CCNL vigenti in materia di salario accessorio e della prevalente giurisprudenza contabile;

**Richiamato** l'art. 5 del CCNL 31/07/2009 relativo ai principi in materia di compensi per la produttività, in cui si riconferma la disciplina di cui all'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, con la precisazione che in caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività;

**Preso atto** che:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- l'art. 1, comma 456 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, modificando l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, proroga fino al 31.12.2014, la disposizione che stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

ai sensi del comma 2 bis, dell'art. 9 del D.L. 78/2010 e ss.mm.e ii. le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

**Tenuto conto** che, la Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, ai commi 254, 255 e 256 riferiti alle materie del pubblico impiego, ha previsto che tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti alcune materie di cui all'art. 9 del d.l. 78/2010 come convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni con il DPR 122/2013 e la legge 147/2013, di seguito indicate:

- il tetto del trattamento ordinariamente spettante al dipendente (comma 1);
- la definizione del trattamento economico complessivo del dirigente rispetto al predecessore (comma 2);
- l'ammontare dei fondi per il trattamento accessorio (comma 2-bis);
- le progressioni di carriera comunque denominate (comma 21).

**Considerato** in virtù di tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo” (tetto fondo 2010 e riduzione per diminuzione personale)”, il che “cristallizza” la misura del fondo di parte stabile del 2014, che quindi diventa la base per la costruzione del fondo del 2015, in modo tale far diventare permanente il taglio del fondo del 2014. In pratica si tratta di riproporre la parte stabile del fondo 2014 come base per la parte stabile del 2015;

**Considerato** che come previsto dall'art.1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), l'ammontare complessivo del salario accessorio non può essere superiore all'importo del 2015;

**Visto**, inoltre, l'art. 31, del CCNL del 22/01/2004, che disciplina il regime delle risorse decentrate stabilendo quanto segue:

- le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite dalla contrattazione nazionale (comma 1);
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 in base alla relativa disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, sono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi - richiamando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio (comma 2);
- le risorse aventi il carattere della eventualità e della variabilità possono integrare annualmente le precedenti, in applicazione di specifiche norme individuate dai CCNL (comma 3);

**Ritenuto** di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative per l'adozione del contratto decentrato integrativo, le seguenti direttive da osservare nello svolgimento del negoziato:

➤ **relativamente alla parte normativa**, triennio 2016-2018:

- a) la contrattazione dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di contratto, attendendosi alle indicazioni fornite in merito da Aran, Rgs, etc., e nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti;
- b) in sede di contrattazione triennale le parti dovranno definire in via generale tutte le materie demandate alla contrattazione decentrata da individuarsi ai sensi del d.lgs. 150/2009;
- c) come disposto dall'articolo 5, comma 1, del CCNL 01.04.1999 la sessione negoziale dovrà essere tendenzialmente unica ed esaurire tutte le materie ad essa demandate, onde evitare il verificarsi del fenomeno della c.d. “trattativa permanente”;
- d) la contrattazione non potrà intervenire nel disciplinare istituti differenti da quelli specificatamente demandati alla contrattazione di secondo livello e questo a pena di nullità delle clausole;
- e) la contrattazione dovrà determinare la pesatura e un sistema di coordinamento relativamente a quegli istituti incentivanti, destinati alla remunerazione di particolari responsabilità da assegnare al personale e i criteri per le progressione economiche;
- f) la distribuzione delle risorse del fondo terrà conto dell'assetto macrostrutturale dell'Ente;

➤ **relativamente alla parte economica** anno 2016:

- l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei contratti collettivi nazionali e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici e le condizioni legittimanti il riconoscimento;
- i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al

conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004 e in correlazione al sistema di misurazione e valutazione;

- le progressioni di carriera comunque denominate saranno corrisposte nei limiti delle risorse che saranno allo scopo destinate all'interno del fondo per la contrattazione decentrata;

**Vista** la delibera di G.C.:N. 6 del 28.02.2016 avente ad oggetto "Costituzione provvisoria Fondo Risorse Decentrate anno 2016";

**Richiamate** la deliberazione di:

- Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-18. Adempimenti propedeutici";
- Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018 e della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D. Lgs. n.118/2011)";
- Giunta Comunale n. 45 del 10.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Art. 169 del D. Lgs. 267/2000 – Piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2016-2018 – Approvazione" ;
- Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2016 dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto "Approvazione di Regolamento di Contabilità Armonizzata del Comune di Due Carrare";

**Visto** il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali 22 gennaio 2004 e s.m.i..

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Dato atto** che la presente deliberazione, concretizzandosi quale atto di mero indirizzo, non richiede i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) della legge 243/2102;

**Con voti** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge:

## D E L I B E R A

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) **di costituire** la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative relative all'adozione del nuovo contratto decentrato integrativo, parte normativa, triennio 2016/2018 e parte economica anno 2016, nella seguente composizione:
  - Dott.ssa Annalisa Merlo, Segretario Comunale, in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica;
  - Rag. Luigino Quarantin, Responsabile del Servizio Finanziario – Segreteria, in qualità di componente;
  - Geom. Duilio Fasolato, Responsabile del Settore Urbanistica, LL.PP, Ambiente, in qualità di componente;
- 3) **di impartire** alla delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative per l'adozione del contratto decentrato integrativo, le seguenti direttive da osservare nello svolgimento del negoziato:
  - **relativamente alla parte normativa**, triennio 2016-2018:
    - la contrattazione dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di contratto, attendendosi alle indicazioni fornite in merito da Aran, Rgs, etc., e nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti;
    - in sede di contrattazione triennale le parti dovranno definire in via generale tutte le materie demandate alla contrattazione decentrata da individuarsi ai sensi del d.lgs. 150/2009;
    - come disposto dall'articolo 5, comma 1, del CCNL 01.04.1999 la sessione negoziale dovrà essere tendenzialmente unica ed esaurire tutte le materie ad essa demandate, onde evitare il verificarsi del fenomeno della c.d. "trattativa permanente";
    - la contrattazione non potrà intervenire nel disciplinare istituti differenti da quelli specificatamente demandati alla contrattazione di secondo livello e questo a pena di nullità delle clausole;
    - la contrattazione dovrà determinare la pesatura e un sistema di coordinamento relativamente a quegli istituti incentivanti, destinati alla remunerazione di particolari responsabilità da assegnare al personale e i criteri per le progressioni economiche;
    - la distribuzione delle risorse del fondo terrà conto dell'assetto macrostrutturale dell'Ente;
  - **relativamente alla parte economica** anno 2016:

- l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei contratti collettivi nazionali e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici e le condizioni legittimanti il riconoscimento;
  - i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004 e in correlazione al sistema di misurazione e valutazione;
  - le progressioni di carriera comunque denominate saranno corrisposte nei limiti delle risorse che saranno allo scopo destinate all'interno del fondo per la contrattazione decentrata;
- 4) **di precisare** che la delegazione trattante di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta comunale;
- 5) **di dare atto** che l'ipotesi di accordo, con annessa relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, dovrà essere trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione del conseguente parere motivato, anche alla luce della circolare RGS n. 20/2015;

**Successivamente** con separata unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.